

Etichettatura ambientale degli imballaggi: in vigore dal 1° gennaio 2023

Si ricorda che a partire dal **1° gennaio 2023** entrerà in vigore la normativa sull'**etichettatura ambientale degli imballaggi**.

L'art. 219 c.5 del D.Lgs. 152/06 dispone che **devono essere fornite opportune informazioni agli utilizzatori ed ai consumatori per migliorare la gestione dei rifiuti d'imballaggi**.

In particolare, i produttori di imballaggi devono etichettarli in modo da fornire:

- **ai consumatori finali (canale B2C)** una corretta informazione riguardante la tipologia di imballaggio (la natura dei materiali utilizzati), la codifica alfanumerica identificativa del materiale di realizzazione e la corretta gestione dell'imballaggio come rifiuti;
- **agli utilizzatori finali (canale B2B)** i contenuti previsti per obbligo riguardano solamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale, tutte le altre informazioni sono a discrezione del produttore.

L'apposizione di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente. Per l'esportazione di imballaggi occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

Nella legislazione nazionale non è precisato come debbano essere etichettati gli imballaggi, pertanto ciascuna azienda ha facoltà di comunicare le informazioni con modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall'art. 219, comma 5.

Per le tipologie di imballo **non etichettabili** (ad es. film estensibile, reggia, nastro adesivo, ecc...), possono essere **utilizzate soluzioni alternative**, quali: App, QR Code, dicitura sul documento di trasporto, ecc...

La responsabilità principale ricade sui produttori di imballi, ma gli utilizzatori hanno l'onere di sorvegliare che i produttori adempiano ai requisiti richiesti e sono inoltre tenuti ad utilizzare imballi conformi.

Si consiglia di stipulare specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l'utilizzatore ad apporre l'etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.

È consentito lo smaltimento di scorte di imballaggi non conformi alla normativa, anche successivamente al 1° gennaio 2022, a condizione che l'esercente dimostri (ad esempio attraverso le fatture o i DDT) di aver **acquistato tali prodotti entro il 31 dicembre 2022**.

Le sanzioni, in caso di utilizzo di imballaggi non conformi (tranne che per lo smaltimento delle scorte), vanno da 5.000 a 25.000 euro.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto di adozione delle "Linee Guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi", al fine di aiutare le imprese a fornire **in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali** dei propri imballaggi, aumentando al contempo la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale dei rifiuti. L'etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell'applicare un'**etichetta** su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L'etichetta fornisce, infatti, informazioni sia sulla **composizione degli imballaggi**, sia sul loro **corretto smaltimento** da parte del consumatore.

Le linee guida sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, d'intesa con il Ministero, che ha raccolto le esigenze **di tutti i settori produttivi ed Associazioni di Categoria** e fornito supporto per l'implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi. Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del **ricorso alla digitalizzazione delle etichette** con l'obiettivo di facilitare l'aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno.

Per gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o sprovvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 vi è la possibilità di **commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte**.

Roma – Dal 1° gennaio 2023, **scatta l'obbligo di etichettare gli imballaggi** per produttori e utilizzatori. Per fornire una corretta informazione sui **materiali di composizione** e sul **conferimento dei relativi rifiuti**. Italia Oggi riporta i dettagli.

Lo stabilisce il decreto del ministero dell'Ambiente numero 360 del 28 settembre 2022, pubblicato il 22 novembre, in conformità con il codice Ambientale (decreto legislativo 152 del 2006). Secondo quest'ultimo, "tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni (Ente nazionale italiano di unificazione, *ndr*) applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi". **L'obbligo di etichettatura è rivolto sia ai produttori** (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio), **sia agli utilizzatori** (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni). **Per i soli produttori**, poi, c'è l'**ulteriore obbligo** "di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati".

Riguardo alle **informazioni generali** da riportare sull'etichetta, anzitutto occorre adottare le forme e i modi più efficaci alla luce degli obiettivi informativi, scegliendo i più pertinenti allo scopo secondo le norme tecniche Uni. Il tutto in conformità alle determinazioni Ue, che definiscono codici alfa-numeriche per l'identificazione dei materiali di imballaggio. Occorre inoltre indicare ai consumatori il corretto conferimento degli imballaggi da gettare nei rifiuti.

I **contenuti minimi**, invece, variano in base ai destinatari del prodotto. Per gli imballaggi destinati ai consumatori (in un'ottica b2c), le indicazioni sono le seguenti:

- Sugli imballaggi **monocomponente** è necessaria la codifica identificativa del materiale e le indicazioni sulla raccolta;
- Per gli imballaggi **multicomponente**, le stesse informazioni devono essere presenti sui singoli componenti o sull'imballaggio di presentazione esterno;
- Sugli imballaggi **composti** (con componenti non separabili manualmente) le informazioni devono essere presenti riguardo al materiale principale dell'imballaggio.

Sugli imballaggi destinati ai professionisti (in un'ottica b2b), invece, le informazioni devono contenere solo la codifica identificativa dei materiali (non occorrono le indicazioni per lo smaltimento).

Il decreto contiene anche alcune istruzioni tecniche per i diversi imballaggi, come la composizione delle etichette. Sono presenti istruzioni anche sulla modalità di applicazione delle etichette: sarà possibile rendere disponibili le informazioni anche mediante un'etichetta digitale, ricorrendo per esempio a un Qr code; purché il tutto risulti di facile accesso per gli utenti.

Da gennaio, **i prodotti che non soddisfano questi requisiti**, ma che sono già stati etichettati o messi in commercio, potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Per le violazioni delle norme sono previste **sanzioni amministrative** che vanno dai 5mila ai 25mila euro.

Etichettatura ambientale imballaggi: nuove regole dal 1° gennaio 2023 – Pubblicate le Linee Guida ministeriali, DM 360/2022

Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore i nuovi obblighi per i produttori di imballaggio a seguito dell'entrata in vigore del [decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020](#) in recepimento delle nuove **regole UE sugli imballaggi che hanno reso l'etichettatura obbligatoria. Costoro hanno l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, **la natura dei materiali di imballaggio utilizzati**.**

- Ricostruiamo **la normativa di riferimento**: dalle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 (Codice Ambiente) a quelle specifiche del D.Lgs. n.116/2020, passando per le **Linee guida ministeriali** e gli **strumenti informativi previsti dal Conai**; un riferimento anche agli **interpelli ambientali** ai quali la DGA Ambiente presso il Ministero ha fornito risposta chiarendo i dubbi emersi sulla disciplina applicabile.

Nell'articolo

- [Etichettatura imballaggi: nuove regole dal 1° Gennaio 2023](#)
- [Decreto legislativo 116/2020: le modifiche alla disciplina degli imballaggi](#)
 - [Etichettatura ambientale – Decreto 116/2020 e modifica dell'art. 219 del Codice Ambiente](#)
- [Etichetta ambientale: come fare? linee guida e strumenti a disposizione](#)
 - [Linee guida sull'Etichettatura degli Imballaggi il DM 360 del 27 settembre 2022 \(Agg. Novembre 2022\)](#)
 - [Da CONAI Linee Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)
- [Etichettatura ambientale di Imballaggi pericolosi: la normativa?](#)
 - [Etichettatura ambientale di medicinali, dispositivi medici e diagnostici:](#)
- [Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell'Ambiente](#)
 - [Testo Unico Ambiente: corso di formazione sulla normativa ambientale aggiornata](#)

Etichettatura imballaggi: nuove regole dal 1° Gennaio 2023

L'articolo 219, comma 5, del **Testo unico Ambiente ([D.lgs. n. 152/2006](#))**, dispone che **tutti gli imballaggi** siano *“opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle **norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi**”*.

*Tale disciplina ha ad **oggetto l'etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio**, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull'imballaggio.*

Decreto legislativo 116/2020: le modifiche alla disciplina degli imballaggi

Il **decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020**, che fa parte del Pacchetto Economia circolare approvato nel 2020 con numerose modifiche in materia ambientale) modifica varie norme del Codice Ambiente (*D.Lgs. n.152/2006*) recepisce anche la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e rende l'etichettatura ambientale obbligatoria.

Il decreto all'art.3 *in particolare modifica il Titolo II – Gestione degli imballaggi* e compie un restyling della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 152/06 (A.Quaranta in Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.2/2021 – Pacchetto “economia circolare”) in relazione a

- ambito di applicazione (art.217)
- apparato definitorio (art. 218)
- criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (Art. 219)
- sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi (Art. 219-bis)
- obblighi dei produttori e degli utilizzatori e a quelli della P.A. (Art. 221)
- sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio (nuovo Art. 221-bis)
- disciplina del CONAI (Art.224)

Etichettatura ambientale – Decreto 116/2020 e modifica dell'art. 219 del Codice Ambiente

In particolare, **l'art. 3 comma 3, lettera c) del decreto 116/2020** ha modificato **il comma 5 dell'art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152**, riportando l'obbligo di etichettatura ma lasciando alcuni dubbi sui contenuti in etichetta, rinviando alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità con le disposizioni dell'UE. I produttori devono anche identificare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/129/CE.

Il comma 5 riguarda l'etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull'imballaggio.

Testo dell'art. 219 del Testo Unico Ambiente - agg. 11/2022

ART. 219

(criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;

d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi

nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.

2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilit  condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

3. L'attivit  di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 10, del presente decreto siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantit  di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilit  estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parit  tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;

b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:

1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzo, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;

d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) la sostenibilit  dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'[articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE](#).

3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono rese secondo le disposizioni del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195](#), di attuazione della [direttiva 2003/4/CE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

3-bis. Al fine di fornire idonee modalit  di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica

commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'[articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE](#).

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della [decisione 97/129/CE della Commissione](#). (139) (141) **((156))**

5.1. **((Entro novanta giorni))** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.

5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.

Etichetta ambientale: come fare? linee guida e strumenti a disposizione

In questa parte riportiamo alcuni strumenti utili per l'etichettatura ambientale degli imballaggi, prodotte dal Ministero dell'Ambiente e dalle Associazioni di Categoria (CONAI)

Linee guida sull'Etichettatura degli Imballaggi il DM 360 del 27 settembre 2022 (Agg. Novembre 2022)

Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** con [Decreto n. 360 del 28 settembre 2022](#) ha adottato le “[Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi](#)” (in Italiano e Inglese) finalizzate al corretto adempimento degli obblighi posti dall'art. 219 comma 5.1 e dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b) per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Potranno essere integrate da successivi decreti e integrate con indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell'etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.

- Le informazioni obbligatorie previste nelle Linee Guida possono essere adempiute con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
- Le Linee guida sostituiscono quelle adottate in precedenza, con il **D.M. 16 marzo 2022, n. 114**, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.

Da CONAI Linee Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi

Per fugare questi dubbi è stata diffusa la “**Linee Guida sull'etichettatura ambientale degli imballaggi**” (Dicembre 2020) del CONAI, aggiornata di anno in anno frutto del lavoro condiviso con UNI, Confindustria e Federdistribuzione per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali.

CONAI, inoltre, ha elaborato e reso disponibile sul suo sito web [un tool informatico: e-tichetta](#). Si tratta di uno strumento di supporto pensato per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo, l'etichettatura ambientale.

Etichettatura ambientale di Imballaggi pericolosi: la normativa?

In ordine a talune **particolari tipologie di imballaggi** – quali, gli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché gli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici – **il comma 4 del richiamato art. 219 del D.lgs. n. 152/2006** prevede che con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sia adottata **una disciplina specifica** volta ad individuare le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle suddette disposizioni, Inoltre, ove siano coinvolti aspetti sanitari, è disposto che tale decreto sia adottato di concerto con il Ministro della salute.

Etichettatura ambientale di medicinali, dispositivi medici e diagnostici:

Per quanto riguarda **i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro**, che sono soggetti a stringenti normative, fanno capo alle competenze del Ministero della Salute. Pertanto, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull'etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell'art. 219 del D.Lgs. 152/2006, fino all'adozione di uno specifico decreto (previsto al comma 4 dell'art. 219 del D.Lgs. n.152/2006) che recherà per essi la specifica disciplina attuativa.

Sul punto il Ministero si è espresso con apposita risposta ad Interpello presentato da Confindustria nel Novembre 2022.